

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Direzione Generale
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. 354

IL RETTORE

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 5 agosto 1998 n.363 contenente il “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. -Attuazione dell’art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 marzo 2026 con la quale è stato espresso parere favorevole sul Testo del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, salvo osservazioni da parte della contrattazione Sindacale;

VISTO il verbale in data 20 aprile 2026, con il quale i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo (RLS), hanno proposto delle integrazioni all’Art. 5 e all’Art. 12 del suddetto Regolamento;

ACQUISITO il parere positivo del Delegato del Rettore ai Regolamenti, Prof. Antonio Riccio sul testo del Regolamento integrato delle modifiche di cui innanzi;

PRESO ATTO che il testo del suddetto Regolamento, con le integrazioni proposte dagli RLS, è stato condiviso anche con il Gruppo di Lavoro per la Sicurezza;

VISTO il verbale della contrattazione decentrata in data 28 aprile 2026, nella quale è stato approvato il Testo del suddetto Regolamento, con le integrazioni effettuate dalle RLS di Ateneo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2026, con la quale è stato approvato il Testo del Regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

DECRETA

Art. 1 – E’ emanato il “*Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*”, che si allega in uno al presente decreto sub lett. A).

Art. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto ed è pubblicato all’Albo *on line* e sul sito istituzionale dell’Ateneo nella sezione “Norme e Regolamenti”.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

15 MAG. 2006

II RETTORE
Prof. Marco DELLA ISOIA

Il Responsabile del Settore Legale

(Avv. Maria Rosaria Marrocco)

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

(Dott.ssa Maria Teresa Pirollo)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Indice

Premessa

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Campo di applicazione

Art. 3. Unità Produttive o Strutture

Art. 4. Datore di Lavoro – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

Art. 5. Lavoratori – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

Art. 6. Dirigente (ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 7. Il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 8. Personale dell'Ateneo ospitato presso terzi e personale di terzi ospitato presso l'Ateneo per lo svolgimento di attività di studio o di ricerca

Art. 9. Preposti – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 10. Responsabile dell'attività didattica in aula – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 11. Studenti – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

Art. 12. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Art. 13. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 14. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art. 15. Addetto al Servizio prevenzione e protezione (ASPP) – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 16. Addetto alle Squadre di Emergenza (ASE) – Individuazione, obblighi e attribuzioni

Art. 17. Laboratori/unità di ricerca/studi/uffici di un Dipartimento ospitati presso altro Dipartimento dell'Ateneo o condivisi fra più Dipartimenti

Art. 18. Laboratori/unità di ricerca dell'Università ospitati presso Enti esterni

Art. 19. Soggetti esterni affidatari di spazi

Art. 20. Soggetti esterni affidatari di servizi

Art. 21. Spazi Comuni

Art. 22. Sorveglianza Sanitaria – Medico Competente

Art. 23. Documento di Valutazione Rischi (DVR)

Art. 24. Prerogative del Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 25. Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”

Art. 26. Sanzioni e responsabilità

Art. 27. Norme finali e di rinvio

PREMESSA

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono attuazione delle norme dettate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e successive modifiche e integrazioni, e perseguono le finalità di cui all’art.1 del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., con riferimento e tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle strutture organizzative in cui si articola l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito “Università”) e delle figure professionali che vi operano e delle attività da esse svolte, nonché in considerazione delle particolari esigenze e delle finalità istituzionali come declinate dallo Statuto di Ateneo.

"In attesa dell’emanazione degli specifici Decreti Ministeriali applicativi previsti dall’Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il presente Regolamento continua a fare riferimento, per quanto non incompatibile con il D.Lgs. 81/08 e per le particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, a quanto previsto nel Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363".

Il presente Regolamento in particolare, risponde alle esigenze dell’Università di disegnare un organigramma di Ateneo della sicurezza che definisca ruoli e responsabilità richiamati dalle norme citate e attribuiti all’interno dell’organizzazione del lavoro dell’Università stessa, nell’ottica di un’assunzione di comportamenti consapevoli e condivisi da parte di tutte le figure coinvolte, coerentemente anche con quanto previsto nell’ultimo aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (nel seguito “DVR”) dei singoli edifici costituenti l’Ateneo, approvati dai due Datori di Lavoro, il Rettore ed il Direttore Generale, per le parti di propria competenza.

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, si esplicitano nel seguito le definizioni con indicazione del relativo riferimento normativo e/o che derivano direttamente dall’organizzazione specifica adottata dall’Università.

Si intendono per:

a) Luogo di lavoro:

“...luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. (art. 62 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

In accordo con le definizioni del presente articolo, sono considerati luoghi di lavoro anche i luoghi collocati presso Enti esterni o Aziende accessibili ai lavoratori dell’Università nell’ambito di appositi accordi di partnership siglati dall’Ateneo e “i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede”.

b) Unità produttive:

“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

Nell'Università le Unità produttive sono l'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, i Centri di gestione autonoma, nonché ogni altra struttura amministrativa singola o aggregazione di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, individuate o che saranno individuate nel futuro negli atti generali di Ateneo (art. 2, comma 2, D.I. n. 363/98).

c) Centri di servizio:

Strutture con propria autonomia organizzativa, poteri decisionali e, limitatamente alla gestione della sicurezza, poteri di spesa.

d) Laboratori:

“sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte [...]” (art. 3, comma 3, D.I. n. 363/98).

Non sono considerati laboratori, dal punto di vista della salute e sicurezza, i locali attrezzati esclusivamente con videoterminali, in cui si svolga attività didattica, di ricerca o di servizio ed i luoghi pubblici e/o esterni in cui vengono svolte attività di sperimentazione con il solo uso di videoterminali.

e) Aule:

Sono considerate aule, ai fini del presente Regolamento, i luoghi o gli ambienti in cui si svolga attività didattica che non comporti l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici, ad esclusione dell'impianto audio visivo e delle differenti tipologie di lavagna, proiettore ed altre apparecchiature informatiche utilizzate per la didattica.

f) Uffici/Studi:

Sono considerati uffici/studi locali a bassa permanenza di lavoratori/docenti in cui sono presenti esclusivamente arredi, scrivanie, sedie, computer, accessori informatici ad uso personale.

g) Connettivi ed aree pertinenziali:

Sono considerati connettivi i disimpegni, le scale, i corridoi, i porticati, le aree esterne ed i parcheggi. Sono utilizzabili di norma per il transito e non per lo stazionamento di persone o materiali. Possono essere installate, previa autorizzazione del Settore Sicurezza, stampanti, attrezzature di rete, attrezzature di videosorveglianza, aree ristoro con macchine di distribuzione caffè, bibite e cibi, ecc.

h) Servizi Igienici:

Sono i locali in cui sono ubicati i sanitari, lavabi, asciugamani e contenitori rifiuti. Possono essere allocate

altri materiali o attrezzature previa autorizzazione del Settore Sicurezza.

i) Locali tecnici:

Sono i locali in cui sono ubicati impianti o macchine per il condizionamento, riscaldamento dell'aria, antincendio, macchine ed attrezzature a corredo ascensori e qualunque altra attrezzatura di servizio. I locali tecnici possono essere anche destinati ad allocazione di specifiche attrezzature previa autorizzazione del Settore Sicurezza.

j) Archivi:

Sono i locali in cui sono immagazzinati materiali e/o ricambi e documentazione d'ufficio. Sono considerati archivi anche i depositi librari a corredo delle biblioteche.

k) Biblioteche/Aule Studio:

Sono costituite da sale lettura e locali dove possono essere presenti scaffalature leggere per la custodia di testi o libri di frequente consultazione o per la gestione del prestito librario. Le sale lettura sono dotate di scrivanie e sedie per la consultazione e lo studio.

l) Aule multimediali:

Sono aule attrezzate con postazioni complete di computer ed accessori per uso didattico.

m) Altri locali:

Sono locali, generalmente affidati a terzi in cui si svolgono attività diverse da quelle sopra descritte (es. bar, palestra, copisteria, uffici di altre amministrazioni distaccate presso l'Università, ecc.) sotto la responsabilità degli affidatari.

n) Attrezzature di lavoro:

“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69, c.1, lett.a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

o) Macchine autocostruite a fini di ricerca:

“le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori” (art. 1 c.2 lett. h) D.Lgs. 17/10).

p) Datore di lavoro:

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa [...]” (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); *“il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore”* (art. 2, comma 1, D.I. n.363/98).

Nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, come precisato al successivo art.4, il ruolo di Datore di Lavoro è assunto, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dal Rettore e dal Direttore Generale.

q) Lavoratore:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ... ” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); *“oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione”* (art. 2, comma 4, D.I. n. 363/98).

r) Dirigente (ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro):

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

s) Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio:

“il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio” (art. 2, comma 5, D.I. n.363/98).

Nell'ambito del presente Regolamento, per brevità, “RADRL”.

t) Responsabile dell'attività didattica in aula:

il soggetto che svolge attività didattiche in un'aula per conto dell'Università.

u) Studente:

soggetto partecipante ai corsi universitari e di formazione erogati dall'Ateneo.

v) Preposto:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

w) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro” (art. 2, comma 1, lett. i) D.L. n.363/98).

Nell'ambito del presente Regolamento, per brevità, RLS.

x) Servizio di prevenzione e protezione:

“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

y) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione:

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento, per brevità, RSPP.

z) Addetto al Servizio di prevenzione e protezione:

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, facente parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento, per brevità, ASPP.

aa) Addetto alle Squadre di Emergenza dell'Università:

“lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” (art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento, per brevità, ASE.

ab) Medico Competente:

“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

ac) Sorveglianza Sanitaria (art. 38 e segg. D.lgs n.81/08 e s.m.i.):

“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di-rischio-professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle seguenti attività:

- a) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte presso l'Università, presso tutte le proprie sedi (e.g. amministrazione centrale, dipartimenti, strutture e laboratori decentrati);
- b) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte presso Aziende o Enti esterni e disciplinate da apposite Convenzioni ai sensi dall'Art. 18 del presente Regolamento;
- c) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte in luoghi e ambienti di lavoro al di fuori dell'Università, autorizzate ma non regolate da apposite convenzioni (quali ad esempio, siti per rilevazioni o studi architettonici, urbanistici e ambientali, ovvero campagne archeologiche, geologiche, marittime, cantieri di prova, ecc.) e che necessitano di una disciplina regolamentare ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte in regime di lavoro agile (i.e. smart-working) e lavoro da remoto (i.e. telelavoro), per le quali si rimanda inoltre alle specifiche norme inserite nei rispettivi regolamenti.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano inoltre a tutti i lavoratori dell'Università, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati secondo quanto previsto dall'Art.1 del presente Regolamento.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta attività lavorativa per conto dell'Università presso Aziende o Enti esterni, così come di quello di Aziende o Enti esterni che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi e convenzioni. Tali accordi, ai sensi di quanto disciplinato dall'Art. 18 del presente Regolamento, devono essere perfezionati prima dell'inizio delle attività in essi previste e tempestivamente comunicati al Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 3

UNITÀ PRODUTTIVE

1. Sono individuate quali "Unità produttive" dell'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art.1, del presente Regolamento, le seguenti strutture amministrative:

- l'Amministrazione Centrale;
- i Dipartimenti;

- i Centri di Servizio e le altre strutture amministrative individuate con specifico provvedimento.

2. Il Rettore e il Direttore Generale possono inoltre, con successivo e apposito provvedimento, individuare congiuntamente quale "Unità Produttiva", ogni altra struttura amministrativa di particolare rilevanza, sia singola sia come eventuale aggregazione di Strutture omogenee, dotata di poteri di spesa e di gestione ai fini della salute e sicurezza, come ad esempio, Centro per l'Orientamento ed il Tutoraggio (CUOri), Centro Universitario per la Disabilità e la Ricerca (CUDIR), Centro di Ateneo per i Servizi Informatici (CASI), il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), l'Ufficio per la Diffusione della Cultura e della Conoscenza (SCIRE).

ART. 4

DATORE DI LAVORO – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI

1. Nell'attuale assetto organizzativo adottato con la sopra citata delibera del C.d.A. del 26/06/2024, ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi, sono stati individuati nell'Università, ai sensi del precedente art.1, due Datori di Lavoro, ciascuno con propria autonomia di spesa ai fini della sicurezza e con ambiti di responsabilità distinti, come di seguito indicato:

a) **Il Rettore**, per quanto concerne i processi inerenti alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, alla gestione:

- del personale docente;
- degli studenti (limitatamente alle attività didattiche e di ricerca quando si configurano come lavoratori);
- delle altre tipologie di lavoratori a contratto di cui è firmatario;

in relazione agli spazi identificati con delibera del Consiglio di Amministrazione ed a tutte le macchine ed attrezzature direttamente connesse alla didattica e alla ricerca e comunque a tutte le attrezzature ed arredi acquistate nell'ambito delle proprie funzioni;

b) **Il Direttore Generale**, per quanto concerne i processi inerenti alle attività tecnico amministrative e gestionali, svolte in tutte le sedi universitarie:

- dal Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario;
- dagli studenti (limitatamente alle attività di servizio quando si configurano come lavoratori);
- dalle altre tipologie di lavoratori a contratto di cui è firmatario;

in relazione agli spazi, infrastrutture ed impianti identificati con delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, rientrano nelle responsabilità del Direttore Generale tutte le attività di acquisto, gestione e manutenzione degli edifici, impianti e infrastrutture.

2. I suddetti Datori di Lavoro provvedono congiuntamente:

a) alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo quanto previsto dagli artt.17, comma 1, lett.a), e 28, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni individuate nell'art.10 del D.M.

- 363/98 e secondo quanto ivi espressamente previsto; in questi casi i lavoratori sono distaccati presso l'ente esterno e sono soggetti alle misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione dei rischi dell'Ente esterno. Nella fase di avviamento del distacco il datore di lavoro dell'ente esterno fornisce tramite il SPP le informazioni necessarie al lavoratore relative ai rischi che troverà presso l'ente esterno. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore in quanto Datore di Lavoro competente ed al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio dal quale dipendono dette attività;
- b) alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo quanto previsto dagli artt.17, comma 1, lett. a), 28, commi 2 e 3, e 29, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., recante l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e del programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, dei Dirigenti (ai fini della sicurezza) e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - c) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. b), e 32, comma 8, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - d) alla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASPP), ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) alla nomina del Medico Competente, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - f) alla presentazione annuale, in fase di autorizzazione del budget per la sicurezza, al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti e dei miglioramenti delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione di cui all'art.35 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.b), D.I. 363/98. A tal fine i Dirigenti, in accordo con il Rettore ed il Direttore Generale e con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione concorreranno alla definizione delle necessità di budget previsionali in coerenza con specifiche Linee Guida di Ateneo;
 - g) ad assicurare il coordinamento delle attività del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. La convocazione della suddetta riunione può essere anche delegata al RSPP.
- 3.Nel caso in cui i provvedimenti non possano essere assunti congiuntamente per giustificati ed urgenti motivi, ciascun Datore di Lavoro procede per la parte di propria competenza.
- 4.Ciascun Datore di Lavoro, come innanzi individuato, ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'apporto consultivo e della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione dai rischi nonché del Medico Competente.

5. Ciascun Datore di Lavoro, come innanzi individuato, stante la complessità della struttura, il numero dei lavoratori, dei dipartimenti, dei laboratori e viste le necessarie competenze tecniche specifiche richieste, anche al fine di poter adempiere correttamente ai compiti previsti dalla Legge ed assicurare l'efficace attuazione delle tutele dei lavoratori dell'Università, con apposita Delega di funzioni, può trasferire in tutto o in parte gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di Lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 e 17 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste a soggetti terzi, tra cui i dirigenti ai fini della sicurezza (come individuati nel successivo articolo 6) e i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio (come individuati nel successivo art. 7) per quanto attiene alle attività di didattica o di ricerca in laboratorio di loro competenza e limitatamente ad esse.

ART. 5

LAVORATORI – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI

1. Si intendono lavoratori dell'Università:

- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo e bibliotecario sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
- b) tutti gli altri soggetti che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolgono la propria prestazione, o parte di essa, presso i locali dell'Università (e.g. titolari di assegni di ricerca, contratti di ricerca e/o didattica);
- c) il personale appartenente ad altri Enti che, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni, operi per finalità dell'università in locali universitari come distaccato¹;
- d) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione, limitatamente ai periodi in cui gli stessi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

2. Tutti i lavoratori sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e in particolare sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art.20 D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di esecuzione emanate dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai RADRL.

3. Tutti i lavoratori devono:

- e) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai

¹ Non rientrano in questa definizione i lavoratori di soggetti giuridici che operano all'interno dei locali universitari (es. dipendenti per il bar, dipendenti servizio mensa, ecc..)

- Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - g) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali o collettivi messi a loro disposizione nel rispetto dell'art 78 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - h) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
 - i) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza ovvero di segnalazione o di controllo;
 - j) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - k) partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
 - l) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e quello incaricato del primo soccorso, devono frequentare i corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione.
5. Il lavoratore ha diritto a:
- a) ricevere informazioni chiare e aggiornate sui rischi a cui può essere sottoposto;
 - b) segnalare condizioni di pericolo senza subire pregiudizio;
 - c) essere informato sugli esiti delle segnalazioni effettuate.
5. Gli ospiti, i visitatori e gli altri eventuali soggetti esterni operanti presso l'Ateneo sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'Università in materia di Salute e Sicurezza.

ART. 6

DIRIGENTE PER LA SICUREZZA – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

1. Sono Dirigenti per la sicurezza ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.d), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.:

- I Dirigenti delle Aree come da Organigramma dell'Ateneo;
- i Direttori dei Dipartimenti;
- i Dirigenti di Area cui afferiscono i Centri di Servizio;
- altri soggetti, individuati congiuntamente dai Datori di Lavoro, il cui atto di istituzione contemplerà la nomina formale quale Dirigente per la sicurezza.

I Dirigenti per la sicurezza, che organizzano e dirigono le attività lavorative ovvero di didattica o di ricerca o di servizio nell'ambito delle Strutture loro afferenti, sono tenuti all'adozione di tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, necessarie ai fini della sicurezza e igiene del lavoro, a rispettare e far rispettare le disposizioni sia generali sia particolari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori. In particolare, i Dirigenti per la sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, devono:

- a) prendere in carico le direttive dei Datori di Lavoro in merito all'analisi del rischio della cui gestione sono comunque responsabili, della natura e delle priorità degli interventi eventualmente necessari per gli adeguamenti e dei miglioramenti delle misure generali di tutela di cui all'art.15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al progresso della tecnica e delle conoscenze, nonché per l'adeguamento a nuove disposizioni legislative;
- b) attuare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere da a) a bb) dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il cui dettaglio è riportato nelle deleghe di funzione secondo l'art. 16 del D.Lgs 81/2008 a cura dei rispettivi Datori di Lavoro, in modo coordinato;
- c) attivarsi affinché venga aggiornato, in occasione di inizio di nuove attività o di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt.17, comma 1, lett.a), e 28 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., comunicando al Servizio Prevenzione e Protezione tutte le informazioni utili e necessarie a detto fine;
- d) verificare l'inserimento delle clausole che disciplinano i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza nelle convenzioni con Consorzi o altri Enti esterni in coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) definire tempi ed attuare le procedure, in esito a formale autorizzazione, per l'accesso ai laboratori al di fuori dell'orario ufficiale di apertura delle sedi dell'Università e/o in assenza del Preposto;
- f) procedere alla valutazione ed elaborazione del DUVRI nel caso in cui l'Università sia committente di lavori al suo interno ovvero in caso in cui si possano verificare interferenze con soggetti esterni;
- g) assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e che i Preposti ricevano una adeguata e specifica formazione con aggiornamento periodico in relazione ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- h) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dell'art. 37 del D.Lgs 81/08;
- i) procedere allo svolgimento di tutti gli altri compiti e funzioni ed all'assolvimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge, in quanto Dirigente per la sicurezza delegato del Datore di Lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non espressamente previste nelle

precedenti lettere.

- j) segnalare tempestivamente gli infortuni alla struttura competente all'inoltro delle denunce, nonché fornire al Servizio di prevenzione e protezione tutte le informazioni utili alla ricostruzione dell'evento;
- k) attivarsi nei confronti dei RADRL e vigilare affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta informazione e formazione degli studenti in laboratorio, come definito nell'art. 1 del presente Regolamento, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

I Dirigenti per la sicurezza possono richiedere il supporto tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione per le attività di prevenzione e protezione dai rischi e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. Stante la specificità di ciascuna Struttura dell'Ateneo, i Dirigenti per la sicurezza possono individuare, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, altri Preposti cui assegnare compiti ai fini della sicurezza in ragione delle diverse aree di competenza, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e in accordo con i Datori di Lavoro, i quali provvedono congiuntamente alla loro nomina con apposito provvedimento che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

I Dirigenti per la sicurezza, al fine di adempiere correttamente ai compiti loro attribuiti dalla legge e dal presente regolamento in materia di sicurezza, sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria nell'ambito del budget annuale ai fini della Sicurezza, con la facoltà in ogni momento di richiedere le necessarie integrazioni.

Ai Dirigenti per la sicurezza competono le autorizzazioni di spesa secondo gli standard legali, necessarie a realizzare tutte le misure e gli interventi che garantiscano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università in conformità del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti e dei miglioramenti di cui all'art. 15 lett. t) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., periodicamente presentato da parte del Rettore e dal Direttore Generale in qualità di Datori di Lavoro, a seguito anche delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Spetta ai Dirigenti, in particolare ai Direttori di Dipartimento, o loro sub-delegati, l'attuazione e la vigilanza su tutte le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, D.I. 363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Ateneo, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di attrezzature appositamente progettate ai fini di ricerca e di prova nonché di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività.

Spettano al Dirigente dell'Ufficio Tecnico i seguenti obblighi:

- l) adottare le misure necessarie ai fini della gestione delle emergenze, prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo quanto previsto dagli artt.43 e ss. D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.t), D.Lgs.

n.81/08 e s.m.i.;

- m) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

Nel caso di avviamento di cantieri ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, il dirigente dell'Ufficio Tecnico, provvede a:

- n) assumere il ruolo di responsabile dei lavori (RUP) o delegare uno dei suoi collaboratori;
o) nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
p) nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
q) designare un direttore dei lavori che garantisca il rispetto dei capitolati.

Per il dettaglio della gestione dei cantieri in Titolo IV e degli altri lavori in art. 26 e 27 del D.Lgs 81/2008 sarà predisposta apposita procedura operativa.

ART. 7

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

1. Con riferimento alla definizione di Laboratorio riportata all'Art.1 del presente Regolamento, il Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in laboratorio – RADRL - è individuato in misura non esclusiva in:

- a) il docente formalmente individuato quale Responsabile di un laboratorio;
b) il personale che sovrintende formalmente alle attività di ricerca svolte nell'ambito di uno o più laboratori;
c) il titolare di una attività didattica o di ricerca nell'ambito di un laboratorio;
d) il titolare di attività didattiche o di ricerca svolte all'esterno dell'Ateneo (cantieri, campagne di scavo, visite didattiche, siti industriali, ecc.);
e) il relatore di tesi e tirocini, anche di dottorato per attività di ricerca/didattica sperimentale effettuate da studenti nei laboratori dell'Università;

2. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il RADRL, nello svolgimento della propria attività e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Dirigente, con i Docenti proponenti le tematiche di ricerca, con il Preposto, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.I. 363/98, anche richiedendo il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

3. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro (e/o dei suoi incaricati in caso di delega di funzioni) in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il RADRL, con riferimento alla propria attività e nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve:

- f) prendere in carico il Documento di Valutazione dei Rischi generale e tutte le valutazioni di rischi specifici con riferimento al laboratorio in questione, al fine di attuar tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- g) identificare, prima di iniziare nuove attività, ovvero in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e, in ogni caso, con cadenza annuale, tutti i soggetti esposti a rischi specifici, dandone comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- h) identificare i pericoli, nel caso di nuova attività sperimentale che preveda la realizzazione e/o utilizzo di nuova attrezzatura/processo/sostanza, dandone comunicazione al Servizio prevenzione e protezione;
- i) provvedere, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, all'informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, dandone comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.
- j) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori in particolare in caso di avviamento di nuove tematiche di ricerca sperimentale presso i laboratori, affinché sia aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, fornendo al Servizio prevenzione e protezione tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività;
- k) elaborare, consultando se necessario il Servizio prevenzione e protezione e condividendone i contenuti con il Preposto, le eventuali procedure operative, buone prassi di lavoro, protocolli e regole di accesso, per gli aspetti di sicurezza connessi con le attività a rischio;
- l) adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- m) vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, comprese quelle emanate dalla Struttura a cui la singola attività di ricerca in laboratorio afferisce, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
- n) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in relazione alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- o) attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9, D.I. n.363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio di cui egli è responsabile, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati

nelle predette attività;

- p) segnalare formalmente e tempestivamente al Datore di Lavoro (tramite il Dirigente/Direttore di Dipartimento) le eventuali carenze strutturali. In attesa dell'intervento dell'Amministrazione Centrale, il RADRL ha il dovere/potere di sospendere l'attività didattica o di ricerca qualora valuti la presenza di un rischio grave e immediato, senza incorrere in sanzioni per interruzione di pubblico servizio.

ART. 8

PERSONALE DELL'ATENEO OSPITATO PRESSO TERZI E PERSONALE DI TERZI OSPITATO PRESSO L'ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA

1. Il presente articolo disciplina gli aspetti e gli adempimenti relativi alla sicurezza per il personale, costituito da studenti, tesisti, dottorandi di ricerca, tirocinanti, borsisti, assegnisti e soggetti equiparati che accede a laboratori o strutture con rischi specifici per lo svolgimento di attività di studio e/o di ricerca e pertanto è da considerarsi "lavoratore", in virtù di apposite convenzioni o accordi di collaborazione che prevedono e disciplinano la presenza del personale esterno presso l'Ateneo o personale dell'Ateneo presso Enti esterni.

Personale proveniente da altri Atenei, Enti di ricerca o Aziende che accede ai laboratori dell'Ateneo:

- a) tale personale è tenuto a osservare il presente Regolamento e le disposizioni del Responsabile della struttura ospitante e, in generale, quanto è previsto per i lavoratori dell'Ateneo;
- b) la struttura di Ateneo ospitante è tenuta a fornire i DPI eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione/accordo di collaborazione;
- c) la sorveglianza sanitaria, se dovuta, e la erogazione del modulo generale della formazione base per lavoratori sono a carico dell'Ente di appartenenza, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione/accordo di collaborazione;
- d) l'Ateneo è tenuto ad erogare il modulo specifico della formazione base per lavoratori sui rischi specifici presenti nella struttura ospitante;
- e) è escluso dall'applicazione del presente articolo il personale il cui Ente è anche affidatario di spazi ad uso esclusivo all'interno dell'Ateneo, disciplinato dal successivo art. 19.

2. Personale dell'Ateneo ospite presso altri Atenei, Enti di ricerca o Aziende:

- a) tale personale è tenuto a conformarsi alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la struttura ospitante e a seguire le indicazioni del Responsabile della struttura;
- b) a tale personale è fatto espresso divieto di intraprendere attività o manovre o di utilizzare attrezzature, ancorché suggerite o richieste dal referente dell'Ateneo, senza il preventivo assenso e la supervisione del Responsabile della struttura ospitante; in caso di contrasto tra le disposizioni impartite, prevalgono quelle dell'Ente ospitante;

- c) l'Ateneo mantiene la responsabilità relativa alla erogazione del modulo generale della formazione base per lavoratori, mentre compete all'Ente ospitante l'erogazione del modulo specifico della formazione base per lavoratori sui rischi presenti nella propria struttura, la eventuale visita medica necessaria a stabilire l'idoneità alle attività da svolgere e la fornitura degli eventuali DPI, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione/accordo di collaborazione;

3. Stipula delle Convenzioni/Accordi di collaborazione

Le convenzioni/accordi di collaborazione, relativamente agli aspetti inerenti alla salute e sicurezza del personale, si conformano a quanto previsto nei commi precedenti e devono esplicitare chiaramente:

- a) la ripartizione degli oneri relativi alla eventuale fornitura dei DPI ed alla eventuale sorveglianza sanitaria;
- b) le modalità di coordinamento e cooperazione per la prevenzione dei rischi;
- c) in assenza di tali specificazioni, si applica il principio per cui la responsabilità della salute e sicurezza del personale che opera nell'ambiente di lavoro ricade sul soggetto che ha la disponibilità giuridica delle strutture in cui si svolge l'attività.

ART. 9

PREPOSTI – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

1. Sono individuati Preposti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e), e dell'art. 18, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.:

- il Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario con posizione organizzativa;
- il personale tecnico afferente ai laboratori con rischi specifici;
- altre figure appositamente individuate dai dirigenti o direttamente dai Datori di Lavoro.

2. I Preposti, con riferimento all'ambito delle attività lavorative ovvero di ricerca o di servizio loro afferenti, in base a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e secondo le proprie attribuzioni e competenze provvedono a:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni dell'Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare il loro Dirigente;
- b) verificare affinché soltanto i soggetti che hanno ricevuto adeguate informazioni, formazione e addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori e gli altri soggetti, in caso di pericolo grave, immediato e

- inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) in caso di emergenza con scenari di rischio grave e immediato, informare tempestivamente i soggetti esposti circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori ovvero agli altri soggetti di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro o l'attività, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
 - h) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

3. Nel caso in cui nell'ambito dello stesso laboratorio siano individuati più Preposti, ovvero siano operativi uno o più RADRL, questi sono formalmente tenuti a collaborare efficacemente nell'ottica della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed in particolare degli studenti: il coordinamento delle azioni spetta al Dirigente per la sicurezza così come individuato all'Art. 6 del presente Regolamento.

ART. 10

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

1. È Responsabile dell'attività didattica in aula colui che svolge attività didattica in un'aula per conto dell'Ateneo. In linea esemplificativa si intendono:

- a) i docenti titolari di un corso o di una parte di esso;
- b) i docenti a contratto;
- c) i collaboratori di supporto alla didattica complementare e tutti i soggetti incaricati.

2. Al Responsabile dell'attività didattica in aula è richiesto di:

- d) vigilare sull'osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite con riferimento, tra le altre, alla completa fruibilità delle vie di esodo e alla totale accessibilità ai presidi antincendio indicati nelle planimetrie specifiche e segnalati da apposita cartellonistica;
- e) verificare che la capienza dell'aula non venga superata ed in caso di superamento richiedere agli studenti in sovraffollamento (in piedi, su sedute di fortuna, su sedute aggiuntive, ecc.) di abbandonare l'aula;
- f) segnalare tempestivamente al preposto e/o Servizio di Prevenzione e Protezione le eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza;

- g) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine ed accompagnare gli studenti nel luogo sicuro indicato nel piano di evacuazione;
- h) dare istruzioni, nel caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con le squadre di emergenza;
- i) frequentare gli appositi corsi secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

ART. 11

STUDENTI – INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI

1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Università devono attenersi alle misure di prevenzione e protezione da rispettare. In particolare, gli studenti devono:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dai docenti in aula;
- b) seguire le indicazioni fornite loro dagli addetti antincendio e primo soccorso in caso di emergenza;
- c) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.

2. Gli studenti sono informati dei loro obblighi in materia di sicurezza e salute come individuati dal presente Regolamento, per il tramite dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università (anche mediante idonei Vademecum);

3. Durante il tempo in cui gli studenti sono applicati ai "Laboratori" così come definiti nel presente Regolamento all'Art. 1 questi assumono temporaneamente la qualifica di "lavoratore", ed in quanto tali ne godono i diritti ed i doveri come previsto dall'Art. 5.

4. Gli studenti che assumono temporaneamente la gestione di un'aula o di uno spazio dedicato (ad. esempio un rappresentante degli studenti) dovranno sottoscrivere una specifica Dichiarazione di Impegno per l'uso diligente e responsabile dello spazio assegnato.

ART. 12

RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono eletti o designati dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'Ateneo. Il numero degli RLS è stabilito in base al numero dei dipendenti dell'Ateneo, in conformità all'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 81/08.

2. In conformità all'art. 50 del D.Lgs. 81/08, il RLS ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nello specifico, il RLS:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, previo preavviso al Direttore della struttura

- o al Responsabile dell'attività, salvo casi di urgenza o pericolo grave e immediato.
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo.
 - c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla prevenzione incendi, al primo soccorso e al medico competente.
 - d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (incluso il DVR e il DUVRI), nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.
 - e) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
 - f) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito.
 - g) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

3.L'Ateneo garantisce agli RLS:

- a) Il diritto di disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione;
- b) I mezzi e gli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni.

4.Il RLS ha diritto ad una formazione specifica costituita da un corso base di almeno 32 ore, a carico dell'Ateneo. L'Ateneo garantisce altresì l'aggiornamento periodico annuale (di almeno 4 ore per imprese dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore per imprese con oltre 50 lavoratori), incentrato sui rischi specifici presenti nelle attività universitarie (rischio chimico, biologico, videoterminali, ecc.).

4. Il Datore di lavoro o il Dirigente delegato o l'RSPP sono tenuti, ognuno per la parte di propria competenza, a fornire riscontro scritto alle segnalazioni inerenti alla sicurezza formalizzate dagli RLS, indicando le eventuali misure adottate o le motivazioni del mancato adempimento.

5.L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP).

6.Le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sono designate tra il personale dell'Università, secondo modalità definite in sede di contrattazione sindacale.

7.Le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

ART. 13

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1.Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ateneo, previsto dalle disposizioni di cui agli artt.31 e

ss. del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., è costituito dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione – RSPP – e dagli Addetti al predetto Servizio – ASPP.

2. Al Servizio di prevenzione e protezione spettano i compiti e le attribuzioni di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo I, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. In particolare, in via esemplificativa, il Servizio provvede alla:

- a) individuazione dei fattori di pericolo, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione dai rischi attuate ed individuazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare;
- c) individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;
- e) proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

3. Il Servizio di prevenzione e protezione partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

1. L'RSPP è nominato in via esclusiva dal Datore di Lavoro, ai sensi dell'art.17 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione descritte al precedente art.12 del presente Regolamento. Esso inoltre:

- a) provvede alla redazione, aggiornamento e firma della Relazione Tecnica e Valutazione dei Rischi per le Strutture dell'Università;
- b) contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in Materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
- c) assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure di sicurezza;
- d) assicura la propria consulenza alle strutture dell'Università interessate nell'ambito della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) organizza la riunione periodica di prevenzione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art.35 del D.lgs. n.81/08.

3. Al Responsabile del Servizio è chiesto di esprimere pareri in merito alle nomine degli Addetti alla

sicurezza e della revoca, ai protocolli tra le strutture in merito alla gestione della sicurezza relativi alla gestione degli spazi comuni come di seguito indicato all'art.18 del presente Regolamento, di promuovere la formazione degli addetti al Servizio prevenzione e protezione.

ART.15

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) – INDIVIDUAZIONE, COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1.L'ASPP, nell'ambito dell'incarico specifico, attua le direttive del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione relative allo svolgimento dei compiti e dell'attività del Servizio stesso.

L'ASPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'ASPP collabora con i Dirigenti, con i RADRL, con i Preposti al fine di:

- a) individuare i pericoli connessi agli ambienti di lavoro ed alle attività ivi svolte, anche attraverso sopralluoghi periodici;
- b) raccogliere e organizzare, anche in forma scritta, sulla base di documenti e moduli predefiniti, le informazioni necessarie ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) rilevare e riferire al Dirigente, al RADRL ed al RSP, eventuali situazioni di rischio di cui giunga direttamente o indirettamente a conoscenza;
- d) verificare che siano individuati tempestivamente i lavoratori esposti ai rischi e sia fatta compilare loro la documentazione informativa prevista;
- e) fornire supporto operativo al Dirigente, al RADRL ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nello svolgimento delle attività volte all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per gli aspetti di loro rispettiva competenza.

ART. 16

ADDETTO ALLE SQUADRE DI EMERGENZA (ASE) - INDIVIDUAZIONE, OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

1.Gli ASE vengono designati dai Datori di Lavoro ed individuati con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Dirigenti, sentiti gli RLS, tra i lavoratori dell'Università, come individuati ai sensi dell'Art. 1 del presente Regolamento. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 43 c.3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i lavoratori designati come ASE non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Gli ASE devono essere in numero adeguato rispetto al livello di rischio delle attività lavorative, alla numerosità degli utenti ed alla posizione e caratteristiche dei fabbricati.

Gli ASE ricevono adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico così come previsto dalla vigente normativa, inoltre devono disporre di attrezzature adeguate rispetto alla valutazione dei

rischi presenti.

2.Gli ASE, in funzione della valutazione del rischio, possono essere sottoposti dal Medico Competente al conseguente protocollo di sorveglianza sanitaria, atto a garantire la loro idoneità al compito specifico di addetto alle squadre di emergenza presso la Sede dell'Università in cui prestano servizio.

3.Gli ASE in servizio, in caso di attivazione del Piano di Emergenza della Sede, sono chiamati ad intervenire presso tutte le Strutture della Sede ed in particolare presso le aule didattiche e gli spazi comuni.

ART. 17

LABORATORI/UNITÀ DI RICERCA/STUDI/UFFICI DI UN DIPARTIMENTO OSPITATI PRESSO ALTRO DIPARTIMENTO DELL'ATENEO O CONDIVISI FRA PIU' DIPARTIMENTI

1.Nel caso in cui un laboratorio/unità di ricerca/studio/ufficio sia ospitato temporaneamente (al massimo per un anno solare) presso altro dipartimento dell'Ateneo, la responsabilità della gestione operativa resta in carico al Direttore del Dipartimento a cui lo spazio è stato assegnato. Resta in capo ai due Direttori di Dipartimento promuovere il coordinamento al fine di informare i lavoratori del laboratorio/unità di ricerca/studi/uffici/ in merito ad eventuali rischi specifici presenti nelle aree in cui saranno ospitati e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

2.Nel caso in cui un laboratorio/unità di ricerca/studio/ufficio sia condiviso fra più Dipartimenti (ovvero definito come "interdipartimentale") resta in capo ai Direttori di Dipartimento interessati definire, mediante idoneo accordo scritto, l'assegnazione degli spazi ad uno dei Direttori ai fini della gestione operativa e della sicurezza. L'atto di assegnazione può prevedere anche la subdelega, se delegabile, ad una delle figure idonee ad assumerla.

ART. 18

LABORATORI/UNITÀ DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ OSPITATI PRESSO ENTI ESTERNI

1.Nel caso di laboratori/unità di ricerca dell'Università ospitati presso Enti esterni, devono essere definite dall'Amministrazione, con il supporto del Servizio prevenzione e protezione, specifiche Convenzioni per l'utilizzo degli spazi che definiscano anche l'attribuzione delle responsabilità per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

2.Il personale dell'Università operante nei laboratori/unità di ricerca ospitato presso Enti esterni all'Ateneo deve comunque attenersi alle procedure dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela e collaborando per l'individuazione dei rischi interferenziali.

3.Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano all'individuazione dei rischi interferenziali, ovvero i Responsabili dei laboratori/unità di ricerca ospitati ritengano sussistere situazioni indebite di

rischio e/o pregiudizievoli per la salute del personale dell'Università, i Responsabili dei laboratori/unità di ricerca sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone immediata e contestuale informazione al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università.

ART. 19

SOGGETTI ESTERNI AFFIDATARI DI SPAZI

1. I soggetti esterni pubblici o privati a cui viene affidato uno spazio presso l'Università debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni del presente Regolamento e le procedure dell'Ateneo in materia di sicurezza, salvo espressa diversa determinazione stabilita nelle Convenzioni per l'utilizzo degli spazi stipulate dall'Amministrazione, sentito il parere del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il Servizio Prevenzione e Protezione deve essere tempestivamente informato dalle Strutture preposte alla stipula delle Convenzioni per la concessione in uso di spazi dell'avvenuta sottoscrizione ai fini del necessario coordinamento.

3. Ad ogni soggetto viene fornita dal SPP una informativa contenente le misure di prevenzione e protezione da adottare con riferimento agli spazi, strutture, infrastrutture ed impianti presenti nelle aree in cui i lavoratori dell'ente andranno ad operare. Laddove presenti interferenze, il datore di lavoro pertinente favorirà il coordinamento con il datore di lavoro del soggetto esterno e predisporrà un DUVRI specifico da allegare al documento di affidamento.

ART. 20

SOGGETTI ESTERNI AFFIDATARI DI SERVIZI

1. I soggetti esterni pubblici o privati a cui viene affidato l'erogazione di un servizio sono innanzitutto qualificati come previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 dalla struttura affidataria del servizio (es. Dipartimenti, Centri di costo, ecc.) e come precisato in dettaglio nella "Procedura Ditte Esterne".

Il Dirigente delegato a capo della struttura affidataria:

- 1) comunica al fornitore i rischi che quest'ultimo troverà nelle aree a cui andrà ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- 2) richiede al fornitore un estratto della propria valutazione dei rischi con riferimento ai lavori da affidare;
- 3) promuove la collaborazione e cooperazione con il fornitore e:
 - a) nel caso di lavori non di ingegneria civile, predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che viene inviato al fornitore congiuntamente al contratto;
 - b) nel caso di ingegneria civile avvia quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e come dettagliato nella "Procedura Ditte Esterne"

ART. 21

SPAZI COMUNI

1. Qualora due o più strutture universitarie, fruiscano di locali comuni o attigui, quali laboratori didattici e di ricerca, depositi, biblioteche, ecc., al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione (con riferimento ai rischi impiantistici, strutturali, per la gestione delle emergenze e dell'evacuazione, nonché del rischio incendio), le stesse strutture devono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa, nel quale è individuato un unico Responsabile di struttura, di norma coincidente con il Direttore di dipartimento, o con il Direttore generale o un suo delegato. A quest'ultimo compete il coordinamento complessivo di dette attività. Tale protocollo è formalizzato, previa consultazione del Servizio di prevenzione e protezione, con un provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura coinvolti e dal Datore di Lavoro. In ogni caso, le responsabilità in materia di sicurezza e salute restano, per gli spazi di rispettiva competenza, a carico di ciascun Responsabile di struttura.

ART. 22

SORVEGLIANZA SANITARIA. MEDICO COMPETENTE

1. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i Lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), nei casi previsti dalla vigente normativa e qualora nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di esposizione ad un rischio tale da prevedere una sorveglianza da parte del Medico Competente, secondo un piano di sorveglianza sanitaria in linea con gli indirizzi ministeriali, a cura e sotto la responsabilità esclusiva del Medico Competente.

2. Il Medico Competente (di seguito indicato M.C.) è il medico che possiede i titoli previsti dal D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e che svolge tutte le funzioni di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del medesimo decreto. In particolare i Compiti del M. C. consistono nel collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, ad effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, nonché a fornire informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della Salute.

3. Il M.C. è nominato congiuntamente dai Datore di Lavoro, ai quali risponde.

4. Il M.C. produce ogni anno una relazione sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, discussa durante la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008. La relazione viene conservata agli atti dal SPP in allegato al verbale della suddetta riunione.

ART. 23

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

1. Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.lgs.n. 81/2008 comprende:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo delle 81/08;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST) e del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

2. Ai sensi dell'art. 26, co. 3, D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Dirigente delegato della Struttura committente, in caso di appalto di lavori, servizi e forniture, cooperano con le imprese esecutrici dei lavori, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Inoltre, coordinano, sempre insieme con le imprese, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il Dirigente della Struttura committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 1 e sovrintende alla corretta esecuzione dei contenuti del documento unico di valutazione rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre

al minimo i rischi da interferenze (non devono essere presi in considerazione i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi). Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

4. Tale obbligo, fatta eccezione per i casi nei quali la normativa vigente ne preveda l'obbligatorietà, non si applica ai lavori da eseguire in cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

5. Nel campo di applicazione del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativa alla gestione dello specifico contratto.

6. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.

7. Copia del DVR e dei DUVRI devono essere consegnate al RLS su richiesta esplicita dello stesso.

ART. 24

PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.D.A.) NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'Università, come da Statuto, è titolare delle funzioni di indirizzo strategico, tra cui anche quelle relative alla sicurezza in Ateneo, definendone le politiche, approvando i regolamenti e allocando le risorse necessarie.

2. Il Rettore ed il Direttore Generale, in qualità di Datori di Lavoro, a seguito anche delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, presentano annualmente al C.d.A. il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 lett. t) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

3. Il C.d.A., ai fini dell'assolvimento delle disposizioni in materia di sicurezza da parte del Rettore, del Direttore Generale, del RSPP ed eventualmente dei loro delegati (e.g. Direttori di Dipartimento Presidenti dei Corsi di Studio, Dirigenti di Area), verifica con cadenza annuale lo stato di realizzazione delle iniziative inerenti le misure per la sicurezza e propone e adotta gli atti conseguenti per:

- a) la precisa individuazione degli spazi dei plessi in cui si articola l'Università e l'attribuzione degli stessi a ciascun Dipartimento o Struttura ivi ospitato, formalmente comunicata ai Direttori o ai Dirigenti interessati;
- b) l'accertamento della conformità alla normativa vigente dei locali, delle strutture e degli impianti di pertinenza dell'Ateneo, elaborata a cura del Servizio Prevenzione e Protezione;

- c) la preventiva assegnazione a tutte le unità produttive individuate di adeguate risorse, anche finanziarie, destinate alla piena attuazione di quanto previsto nel presente Regolamento;
- d) la formazione, nei termini previsti dalla normativa in materia di sicurezza, di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa relativa alla sicurezza, onde consentire loro l'acquisizione delle competenze connesse alla natura dei compiti loro affidati dal presente Regolamento;
- e) la verifica delle disposizioni relative agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, se necessarie, nell'approvazione delle convenzioni di propria competenza per l'attività di ricerca, didattica, di servizio tra l'Università ed altri Enti, disposizioni specificatamente riportate nell'atto convenzionale.

ART. 25

OSSERVATORIO PERMANENTE SU “AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO”

1. Ai sensi dell'art. 2 lett. ee) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, l'Ateneo potrà istituire un Osservatorio Permanente su “Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro”, con il compito di raccogliere dati ed elaborare e formulare proposte in ordine a problematiche concernenti l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro ed il benessere lavorativo, anche al fine di evitare fenomeni come il Mobbing e lo Stress da lavoro correlato. Tali proposte saranno portate anche all'esame del Comitato Unico di Garanzia dell'Università.

2. Nel caso di attivazione, il suddetto Osservatorio sarà composto, in modo paritetico e bilaterale, da rappresentanti della Parte Pubblica e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

ART. 26

SANZIONI E RESPONSABILITÀ

1. L'inosservanza degli obblighi da parte di tutte le figure previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente comporta l'assoggettamento alle responsabilità disciplinari, penali e sanzionatorie previste in materia.

ART. 27

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. (Gazz. Uff. n. 101 del 30.04.2008 – Suppl. Ord. N. 108) nonché del D.M. n.363/98 (Gazz. Uff. n. 246 del 21.10.1998).

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.